

Dr. PIERLUIGI FERRARI TRECATE  
NOTAIO IN BOLOGNA  
40135 BOLOGNA - Via Saragozza, 112  
Tel. 051.6446762 - Fax 051.6446760

Rep.gen.n.19191=

Raccolta n.11801=

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventotto febbraio duemilaotto (28.2.2008), in Bologna, Via Saragozza n.112, nel mio Studio, alle ore diciotto precise.

Innanzi a me dr.Pierluigi Ferrari Trecate, Notaio in Bologna, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Bologna, è presente il signor:

Laffi dr.Gian Luca, nato il 6 aprile 1963 a Bologna e qui residente, Viale Gozzadini n.5/2, quale Presidente del Consiglio Direttivo dell' "AMO-Associazione Medici Oculisti per l'Africa", con sede in Bologna, attualmente in Via Quirino Di Marzio n.54, C.F. 91267940376, costituita con rogito 24 febbraio 2006 rep.n.6286-2440 del dr.Giuseppe Bignozzi, Notaio in Comacchio ed ivi registrato il 16 marzo 2006 al n.233, modificata da ultimo con mio verbale 12 novembre 2007 rep.n.19011-11658, registrato a Bologna - I Uff.Ag.Entrate - il 13 novembre 2007 al n.10790 SIT.

Il comparente, della cui identità personale sono certo, il quale non richiede la presenza di testimoni, nella suindicata sua qualità mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della detta Associazione, riunitasi oggi, in questo luogo ed

Registrato a Bologna - Agenzia delle Entrate - 1° Ufficio  
in data 29.02.2008 al N. 2537 S. I.T.  
con € 1.68  
dei quali per Registro € 168

40135 BOLOGNA - VIA SARAGOZZA, 112 - TEL. 644.67.62 - FAX 644.66.94 - FAX 644.67.60


all'ora suindicata, per discutere e deliberare sul  
seguente Ordine del Giorno:

Adozione di nuovo testo dello statuto.

Aderendo io Notaio alla richiesta, assume la Presidenza per unanime designazione dei presenti lo stesso comparente, il quale accerta e dichiara che questa assemblea è validamente ed efficacemente costituita essendo stata convocata con avviso agli associati in data 12 febbraio 2008 ed essendo ora presenti 28 (ventotto) soci dei 36 (trentasei) iscritti e precisamente di persona i signori Gian Luca Laffi, come sopra qui comparente, Gabrielle Colliard, Sergio Primitivo, Alessandro Ruggeri, Alessandro Tintorri ed Antonio Marzo e per deleghe i signori Elisa Gasparri, Patrizia Gianni, Alessandro Lanza, Anna Maria Martini, Silvia Mazzoli (deleghe a Gabrielle Colliard), Yuri Melloni, Alessandro Mularoni, Valentina Negrini, Marina Orlandi, Gabriella Parente (deleghe a Sergio Primitivo), Danilo Trombetti, Manuela Mioli, Maria Ingrid Torres Munoz (deleghe a Gian Luca Laffi), Giovanna Linda Possati, Alessandro Sala, Antonia Sincich, Silvia Stefani (deleghe ad Alessandro Tintorri), Radouane El Fadili, Marilena Bacilieri, Gian Paolo Amato, Massimo Di Maita ed Andrea Garagnani (deleghe ad Alessandro Ruggeri).

A questo punto il Presidente espone che, nella

specifica prospettiva di far conseguire all'Associazione la qualifica e lo stato giuridico di ONLUS, si è manifestata l'esigenza di sostituire integralmente il testo oggi vigente dello statuto con altro redatto in funzione di tale finalità e pertanto propone il seguente nuovo testo, evidenziando in particolare fin d'ora l'inserimento dell'acronimo ONLUS nella denominazione e la modifica dell'oggetto associativo, costituito da attività oculistica che si vuole incentrata sul territorio nazionale, oltre che in Africa. A quest'ultimo proposito il Presidente sottolinea come i mutamenti climatici, la massiccia immigrazione di africani e l'incremento del turismo con destinazioni africane abbiano causato in Italia la recrudescenza di malattie in forme particolarmente aggressive nonché di patologie finora non individuate. I medici dell'AMOA, da molti anni impegnati in Africa e quindi pratici tanto delle patologie oculari africane quanto del modo di comunicare con le popolazioni africane, sentono il dovere di mettere queste preziose cognizioni a disposizione del proprio Paese per fronteggiare l'emergenza sanitaria verificatasi. La loro azione in Italia trova la sua utilità nell'individuazione e nella prevenzione delle patologie oculari presso gli immigrati, con particolare riferimento a donne e bambini africani, senza



però escludere altri gruppi suscettibili di rappresentare un pericolo di diffusione delle patologie oculari di competenza. Senza volersi sostituire ai servizi scolastici, sociali e sanitari esistenti, l'AMOA propone loro ed effettua gratuitamente, a completamento di quanto da loro già svolto, screening (accertamenti) mirati ed aggiornamenti dei loro operatori già impegnati sia nelle scuole, sia nei centri di ascolto e di accoglienza per immigrati, ed in tal senso sono già stati effettuati i primi screening, redatti i relativi protocolli e preso contatto con strutture per giungere ad accordi di collaborazione.

Alla luce di quanto precede e quindi per il conseguimento della qualità di ONLUS da parte dell'Associazione il Presidente ribadisce come si renda necessaria l'adozione di un nuovo testo di statuto aderente alla normativa specifica e propone quindi di approvare il testo che, previa visione ed approvazione del componente, si allega al presente atto sotto la lettera A e del quale io Notaio - su richiesta del componente stesso - do integrale lettura in assemblea.

Terminata la lettura e dopo esauriente disamina del testo da parte dell'Assemblea, quest'ultima approva all'unanimità tale testo, che si vuole qui recettivamente richiamato e come letteralmente riprodotto,

Art.1) Costituzione e sede

E' costituita l' "AMOA ONLUS - Associazione Medici Oculisti per l'Africa", con sede legale in Bologna, ora in Via Quirino Di Marzio n.54.

L'Associazione farà uso, nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che intenderà adottare, nella propria denominazione della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Art. 2) Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3) Finalità

L'Associazione AMOA ONLUS, improntata al volontariato, intende svolgere metodicamente e con continuità attività di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni del terzo mondo ed in particolare delle popolazioni dell'Africa e di quanti di loro siano presenti sul territorio italiano, con ciò perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

A tale scopo l'Associazione AMOA ONLUS intende stabilire con le autorità nazionali dei Paesi in cui opera, con le istituzioni nazionali e internazionali operanti localmente, le organizzazioni sociali, nazionali ed internazionali, una fattiva collaborazione, nel rispetto delle sovranità nazionali e secondo i principi

della cooperazione internazionale definiti dalla Carta delle Nazioni Unite.

L'Associazione AMOA ONLUS non persegue alcuna finalità di lucro, destinando obbligatoriamente ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, al conseguimento dei fini istituzionali, senza rapporti di dipendenza o comunque di collegamento con enti pubblici o privati aventi scopi di lucro.

L'Associazione AMOA ONLUS è aconfessionale e apartitica.

#### Art. 4) Attività


L'attività dell'Associazione si concretizza in modo particolare

##### in Italia attraverso:

lo screening approfondito delle patologie oculari, che colpiscono gravemente milioni di africani, adoperandosi soprattutto a favore delle immigrate africane e dei loro bambini, da effettuare presso strutture ospitanti quali centri di accoglienza, di ascolto, scuole od altro;

la diffusione dell'informazione sulle patologie più comuni in Africa a protezione di turisti ed operatori economici italiani che vi si recano;

il sostegno ai sanitari italiani per una migliore co-



noscenza delle forme specifiche di patologie oculari africane con possibilità di aggregazione alle nostre missioni in Africa, e

la raccolta di strumenti e materiale sanitario dismessi da enti, ospedali ed aziende perchè per loro obsoleti, mentre per noi ancora utili;

in Africa attraverso:

lo screening, la cura, gli interventi chirurgici nel campo oculistico delle popolazioni dei paesi dell'Africa, senza distinzione di nazionalità, razza, sesso o religione;

la distribuzione gratuita degli strumenti e del materiale sanitario raccolti e dismessi da enti, ospedali e aziende italiane.

E' fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate dalla lettera a), del primo comma, dell'art. 10 del D. Lgs. N. 460/97, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5) Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;

b) dalla quota di iscrizione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;


c) dai versamenti volontari di Soci e sostenitori;

d) da fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;

e) da sovvenzioni, donazioni o lasciti;

f) da contributi di enti pubblici e privati.

L'Associazione può accettare, mediante delibera del Consiglio Direttivo, la donazione di beni ed in particolare di apparecchiature, strumenti e materiale di consumo sanitario, purché da utilizzare per i fini istituzionali.



#### Art. 6) I Soci

I soci sono distinti in tre gruppi:

1) soci sanitari;

2) soci collaboratori;

3) soci onorari.

I soci dell'AMOA possono essere tutti coloro che, persone fisiche maggiorenni, aderendo agli scopi dell'Associazione, vengono accettati come tali e versano all'atto dell'ammissione la quota d'iscrizione annualmente fissata dal Consiglio Direttivo.

E' esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. La quota sociale non è trasmissibile per atto tra vivi e non è rivalutabile.

I soci sanitari devono essere medici o paramedici che prestano attività a favore dell'Associazione per un minimo di 50 ore annuali .



I soci collaboratori possono essere coloro che presta-	- per
no attività operativa nell'ambito delle iniziative	requis
organizzate dall'Associazione per un minimo di 50 ore	- per
annuali.	a segu
I soci onorari sono coloro ai quali l'Associazione at-	sunti,
tribuisce tale qualifica per particolari meriti acqui-	rileva:
siti nei suoi confronti. Essi sono esenti dal pagamen-	così,
to della quota associativa o altri contributi, ma non	per
hanno diritto di voto nella assemblea e non possono	quota
essere eletti a cariche sociali.	l'anno
Art.7) <u>Ammissione dei Soci sanitari e dei Soci colla-</u>	per
<u>boratori - Loro recesso, decadenza ed esclusione</u>	assembl
L'ammissione dei soci sanitari e collaboratori avviene	pe:
su domanda degli interessati e su presentazione scrit-	dell'As
ta di almeno due soci, di cui almeno uno appartenente	feriore
alla categoria sanitaria.	La deca
L'accettazione o il rigetto motivato della domanda per	siglio
l'ammissione dei nuovi soci sono deliberati dal Consi-	zi dei
glio Direttivo con la maggioranza dei due terzi dei	lettera
componenti entro novanta giorni dalla presentazione	Il rece
della domanda stessa.	immediat
La qualità di socio sanitario o collaboratore si per-	Art.8)
de, oltre che per decesso:	<u>tori</u>
- per recesso, da comunicarsi per iscritto almeno tre	L'adesio
mesi prima del 31 dicembre di ogni anno;	sia san

- per decadenza, a seguito della perdita di alcuno dei requisiti previsti per l'ammissione;

- per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di accertata inadempienza degli impegni assunti, per accertati motivi di incompatibilità o per rilevante violazione della normativa statutaria e così, fra l'altro:

per morosità a seguito del mancato pagamento della quota associativa annuale entro il 31 dicembre dell'anno successivo;

per mancata partecipazione diretta o delegata alle assemblee per almeno due anni consecutivi;


per la partecipazione alle attività operative dell'Associazione per un numero di ore annualmente inferiore al minimo previsto di 50.

La decadenza e l'esclusione sono pronunciate dal Consiglio Direttivo sempre con la maggioranza di due terzi dei componenti e devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato.

Il recesso, la decadenza e l'esclusione hanno effetto immediato all'atto della loro formulazione.

Art.8) Diritti e doveri dei Soci sanitari e collaboratori

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato, sia sanitario che collaboratore, maggiore di età, il



diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

I soci sanitari e collaboratori devono:

a) partecipare personalmente o per delega all'assemblea generale con diritto di voto;

b) rispettare le decisioni assunte dagli organi deliberativi dell'Associazione secondo le competenze statutarie;

c) versare la quota associativa annuale decisa dal Consiglio Direttivo e adempiere gli obblighi statutari.

I detti soci inoltre devono offrire la massima disponibilità nell'accettazione di eventuali designazioni a cariche associative, ciò costituendo specifico impegno morale connesso alla qualità di socio sanitario o collaboratore.

#### Art.9) Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale dei soci,
- il Consiglio Direttivo,
- il Presidente ed il Vice-presidente,
- l'organo di controllo.

#### Art. 10) L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci viene convocata dal Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione o anche al-

trove, purchè in Italia, almeno una volta all'anno, entro il trenta aprile per l'approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi ed ogniqualvolta il detto Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. L'Assemblea deve inoltre essere convocata senza indugio allorquando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei soci, compresi gli onorari.

Spetta al Presidente convocare l'Assemblea mediante lettera raccomandata o telegramma o fax o posta elettronica (conservando prova dell'avvenuto inoltro) inviata agli associati all'indirizzo risultante agli atti della Associazione almeno quindici giorni prima di quello previsto per la riunione. Nelle comunicazioni di convocazione dovranno essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'Assemblea, sia in prima che in eventuale seconda convocazione (fissata almeno un giorno dopo la prima), e l'elenco degli argomenti da trattare.

L'Assemblea è altresì validamente costituita anche senza formalità di convocazione quando siano presenti di persona o per delega tutti i soci sanitari e collaboratori in regola con il pagamento della quota associativa e siano stati avvertiti ed informati sugli argomenti all'ordine del giorno tutti i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori.

Ogni socio, ad eccezione dei soci onorari, ha diritto ad un voto e può rappresentare in forza delega scritta non più di un associato.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in sua assenza dal Vice Presidente o - in subordine - da socio presente appositamente designato dall'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea elegge un segretario dell'assemblea, anche non socio, e verifica la validità dell'Assemblea stessa in relazione alla regolarità delle deleghe e in genere al diritto di partecipare all'assemblea, nonché al rispetto delle maggioranze richieste.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole

tto di almeno i tre quarti degli associati.

Di ciascuna riunione dell'Assemblea va redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art.11) Compiti dell'Assemblea.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- in sede ordinaria

a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi;

b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Revisori dei conti o il Revisore unico;

c) approvare l'eventuale regolamento interno proposto dal Consiglio Direttivo;

- in sede straordinaria:

d) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;

e) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto.

Art.12) Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a quindici membri, ma con maggioranza di soci sanitari, eletti dall'Assemblea per la durata di tre anni, ma rieleggibili.

Entro tre mesi dallo scadere del triennio, in occasione della prima Assemblea dei soci, il Presidente invita i presenti a designare i candidati a Presidente, a

Vice-presidente ed a Consiglieri, precisando fra questi ultimi quelli cui affidare le funzioni di Segretario e di Tesoriere dell'Associazione.

I candidati, che devono essere in regola con il pagamento della quota sociale ed in possesso di requisiti previsti dallo statuto, sono iscritti su una scheda in ordine alfabetico a fianco di ogni carica e sottoposti al voto dell'Assemblea degli associati.

I candidati a Presidente, a Segretario e a Tesoriere che raccolgono la maggioranza dei voti sono dichiarati eletti alle rispettive cariche; Vice-Presidente sarà dichiarato eletto il candidato che ha conseguito il maggior numero di designazioni a Presidente dopo l'eletto a tale carica. Gli altri candidati al Consiglio che raccolgono la maggioranza dei voti sono nominati Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo decade in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri.

In caso di cessazione dalla carica di un numero di membri che non comporti la decadenza dell'Organo, sarà facoltà del Presidente di convocare l'Assemblea dei soci al fine di nominare nuovi membri che vadano a sostituire i dimissionari, oppure chiamare i candidati che, al momento delle elezioni del Consiglio, hanno avuto un numero di preferenze sufficienti ma non neces-

sarie per prendere parte al Consiglio stesso.

I sostituti così individuati dureranno in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso.

E' prevista la figura del Presidente Onorario, che potrà essere nominato con deliberazione dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

#### Art.13) Compiti del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad esclusione degli atti di esclusiva competenza dell'assemblea dei soci previsti dalla legge o dal presente statuto.

Compiti specifici del Consiglio Direttivo sono:

- la redazione dei rendiconti annuali, preventivi e consuntivi;
- la determinazione delle quote associative annuali o di ammissione, di eventuali contributi associativi nonché di penali per morosità;
- l'emanazione di regolamenti esplicativi o attuativi di disposizioni statutarie;
- l'indicazione delle direttive di carattere generale circa le attività associative;
- l'estromissione di soci per decadenza o per esclusione.

Art.14) Attribuzioni del Presidente e del Vice Presidente Il Presidente ha la rappresentanza legale



dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;  
in caso di sua assenza o impedimento, la rappresentanza spetta al Vice Presidente, la cui firma farà prova dell'assenza o dell'impedimento del primo.

Il Presidente può anche esercitare poteri a lui delegati dal Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento temporanei del Segretario o dal Tesoriere, il Presidente designerà altri membri del Consiglio allo svolgimento pro-tempore di tali incarichi.

Il Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, può conferire a singoli membri del Consiglio stesso procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

#### Art.15) Convocazione e riunione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia, dal Presidente mediante avviso diretto a ciascuno dei Consiglieri tramite comunicazione scritta - anche tramite fax o e-mail - almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato entro due giorni non festivi tramite comunicazione personale.

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione, possibilmente una volta ogni tre mesi e

comunque ogniqualevolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo richiedono almeno due dei suoi membri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza di entrambi dal Consigliere presente più anziano d'età.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva - non per delega - della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Tesoriere custodisce tutti i fondi associativi, rendendone conto ai soci annualmente ed in qualsiasi altro momento al Consiglio ed esplica le altre mansioni a ciò inerenti.

All'atto della cessazione dalla carica, il Tesoriere trasmette al suo successore, se nominato, o al Presidente tutti i fondi, i libri contabili ed ogni altro cespite, bene o effetto di proprietà dell'Associazione in suo possesso.

Il Segretario verbalizza le adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, rende pubblici i relativi verbali qualora il Consiglio deliberi in tal senso, notifica la convocazione delle Assemblee, redige le comunicazioni interne ed esterne dell'Associazione,

potendo svolgere anche altre funzioni di supporto organizzativo e funzionale dell'Associazione su incarico del Consiglio Direttivo.

Art. 16) Incompatibilità

Tutte le cariche, con esclusione dei Revisori dei Conti, sono gratuite, salvo gli eventuali rimborsi spese dietro esibizione degli opportuni documenti giustificativi e in genere tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite. Tutte le cariche sono incompatibili con:

- incarichi di rappresentanza in partiti, organizzazioni politiche e sindacali;
- cariche politiche elettive e non;
- rapporti di qualsiasi natura retribuiti dall'Associazione. Non sono ammessi cumuli di cariche nell'Associazione.

Art. 17) Organo di controllo.

La gestione dell'Associazione è controllata - secondo le norme del Codice Civile sui Sindaci delle società commerciali - da un Collegio di Revisori , composto da tre membri effettivi e due supplenti, oppure da un Revisore unico, nominati dall'Assemblea, su eventuale indicazione - non vincolante - del Consiglio Direttivo, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

I membri del Collegio o il Revisore unico possono essere retribuiti secondo il minimo tariffario previsto, rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Art.18) Destinazione di eventuali residui attivi e di riserve

Gli eventuali residui attivi derivanti dall'attività annuale dell'Associazione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto comunque divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve ed i fondi durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 19) Regolamenti

I regolamenti interni eventualmente emanati dal Consiglio Direttivo per l'organizzazione ed il funzionamento delle varie attività dell'Associazione debbono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 20) Esercizi sociali

L'esercizio sociale inizia il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Art. 21) Bilancio.

E' fatto obbligo di redigere annualmente il bilancio o rendiconto dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo.

Art.22) Scioglimento e liquidazione

Nel caso di scioglimento, l'Associazione va messa in liquidazione con delibera dell'Assemblea, la quale nomina uno o più liquidatori e dà indicazioni sulla devoluzione del patrimonio associativo, i cui beni andranno devoluti ad altra associazione ONLUS che sia in grado di garantirne la destinazione ai fini analoghi a quelli individuati dal presente statuto, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23) Controversie

Le controversie che dovessero insorgere tra l'Associazione ed i propri soci o tra l'Associazione ed i suoi Amministratori dovranno essere sottoposte all'esame di un Conciliatore nominato nell'ambito dell'apposito Albo presso la Camera di Commercio di Bologna.

Art.24) Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge in materia.

F.ti: Gian Luca Laffi - Dr.Pierluigi Ferrari Tre-

cate Notaio.-

Copia conforme all'originale, firmato a norma di legge. In

assenza da bollo per esonero tributario

restituita di sei fogli

Relegato

3 MAR 2008

U. 